



Comune di CARZANO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CARZANO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 07.06.2016

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art 1 - Ambito di applicazione.....	1
Art 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore	1
Art 3 - Adeguamento al PCCA.....	1
Art 4 - Limiti di rumore per le infrastrutture di trasporto	2
Art 5 - Definizioni	2
TITOLO II - ATTIVITÀ PERMANENTI A BASSA RUMOROSITA'	6
TITOLO III - ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI	7
Art 6 - Piani aziendali di risanamento acustico.....	7
Art 7 - Valutazione previsionale di impatto acustico.....	7
Art 8 - Valutazione previsionale di clima acustico	9
Art 9 - Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di concessione edilizia.....	9
TITOLO IV - LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO - PUBBLICI ESERCIZI	11
Art 10 - Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi	11
TITOLO V - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	12
Art 11 - Disciplina.....	12
Art 12 - Deroghe semplificate	12
Art 12.1 - Cantieri edili, stradali e assimilabili.....	12
Art 12.2 - Manifestazioni a carattere temporaneo nelle aree previste dal PCCA	14
Art 12.3 - Manifestazioni a carattere temporaneo al di fuori delle aree previste dal PCCA	14
Art 13 - Autorizzazioni in deroga ordinaria per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'Art 12 del regolamento.....	15
TITOLO VI - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE.....	16
Art 14 - Allarmi acustici	16
Art 15 - Sirene di segnalazione turni di lavoro	16
Art 16 - Campane per cerimonie religiose.....	17

Art 17 - Attrezzature da giardino	17
Art 18 - Razzi e fuochi d'artificio	17
Art 19 - Pubblicità fonica	17
Art 20 - Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti	18
Art 21 - Altre attività rumorose	18
TITOLO VII - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO	19
Art 22 - Attività di controllo	19
Art 23 - Sanzioni	19
Art 24 - Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico	19

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento costituisce disciplina attuativa del piano comunale di classificazione acustica (di seguito PCCA) del comune di Carzano, approvato ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della L.P. n. 10/98 e successive modifiche e integrazioni, con delibera del consiglio comunale n. __ del __.
2. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e, della L. 447/95 e dei relativi decreti di attuazione, nonché in esecuzione del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e successive modifiche e integrazioni.
3. Non sono soggette al presente regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e successive modifiche e integrazioni, le attività temporanee a carattere agricolo forestale non industriale, effettuate nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette, come definite dal PRG vigente.

Art 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee, alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. Tali valori sono riportati anche nel fascicolo *Allegati al piano di classificazione acustica - Parte prima: limiti*, allegato al presente regolamento.

Art 3 - Adeguamento al PCCA

1. Il superamento di uno dei due valori di attenzione a) o b) dell'allegato al presente regolamento, con eccezione delle aree esclusivamente industriali, per le quali vale il superamento del solo limite di cui al punto b), comporta l'adozione, da parte del comune, del piano di risanamento di cui all'art. 7 della L. 447/95.
2. Le attività preesistenti sono tenute ad adeguarsi ai limiti attribuiti alle singole zone dal PCCA entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del PCCA, salvo i casi di cui all'Art 6 - Piani aziendali di risanamento acustico.

Art 4 - Limiti di rumore per le infrastrutture di trasporto

1. Le fasce territoriali di pertinenza acustica e la classificazione delle infrastrutture stradali e ferroviarie presenti sul territorio comunale sono determinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” e sono rappresentate nelle tavole allegate al PCCA.
2. Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come “fasce di esenzione” relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

Art 5 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

1. Attività rumorosa a carattere temporaneo:
 - a) I cantieri edili e stradali svolti per periodi limitati;
 - b) Le manifestazioni o attività ricreative svolte presso pubblici esercizi o circoli privati, a supporto dell'attività principale, attraverso l'uso di sorgenti sonore amplificate e non, con una frequenza che non supera le 20 volte all'anno indipendentemente dalla circostanza che siano svolte in ambiente esterno o in ambiente confinato;
 - c) Le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, manifestazioni turistiche e sportive e i luna park, svolte con l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
2. Attività rumorosa a carattere permanente: qualsiasi attività rumorosa che non ricada nella definizione di cui al comma 1, come, a titolo di esempio:
 - Attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine e autoveicoli;

- Attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico e scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - Attività di ritrovo, pubblico intrattenimento e spettacolo quali circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
 - Attività di gestione di strutture sportive quali campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
 - Attività di supporto ai trasporti.
3. Attività permanente a bassa rumorosità: si definisce attività a bassa rumorosità l'attività che ricada nell'elenco di cui all'ALLEGATO B del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese.

Allegato B

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.

16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica - software.
20. Attività di informatica - house.
21. Attività di informatica - internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.

41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.

TITOLO II - ATTIVITÀ PERMANENTI A BASSA RUMOROSITA'

In base all'Art.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese:

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

TITOLO III - ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

Art 6 - Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente che, alla data di entrata in vigore del PCCA, non rispettino i limiti di emissione o di immissione introdotti dallo stesso, sono tenute a presentare apposito piano aziendale di risanamento acustico, di seguito PdRA, entro il termine di sei (6) mesi dall'entrata in vigore del PCCA.
2. Il PdRA di cui al comma 1 deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può, comunque, essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del PdRA. Il comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al PdRA dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica.
3. Le imprese che non presentano il PdRA sono tenute ad adeguarsi ai limiti di zona previsti dal PCCA entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento; in caso contrario, si applicano le sanzioni di cui al successivo Art 23 - Sanzioni.

Art 7 - Valutazione previsionale di impatto acustico

1. Sono tenuti a presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica, i seguenti soggetti:
 - a) I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2, della L. 447/95 e di seguito riportate:
 - Opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
 - Aeroporti, aviosuperficie, eliporti;
 - Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 142/2004 e successive modificazioni;
 - Discoteche;
 - Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi (salvo le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del DPR 19 ottobre 2011, n. 227).;

- Impianti sportivi e ricreativi (salvo le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del dPR 19 ottobre 2011, n. 227).;
 - Ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- b) I richiedenti il rilascio:
- Di concessione edilizia o di qualunque altra licenza o autorizzazione relativa a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed esercizi commerciali (salvo le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del dPR 19 ottobre 2011, n. 227);
 - Di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra (salvo le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del dPR 19 ottobre 2011, n. 227).
- c) I titolari/legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, prima dell'avvio dell'attività (salvo le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del dPR 19 ottobre 2011, n. 227).
- d) I titolari/legali rappresentanti di pubblici esercizi in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali e/o di modifiche agli impianti, ai macchinari e/o alle strutture (salvo le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del dPR 19 ottobre 2011, n. 227).
2. La documentazione di impatto acustico (vds. ALLEGATI - Parte seconda: Modulistica - Allegato 3), prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione/immissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di nulla-osta dell'ufficio tecnico comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 447/95.
3. Nel caso in cui apparecchiature rumorose vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse (salvo le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del dPR 19 ottobre 2011, n. 227).
4. I titolari di attività che utilizzino apparecchi rumorosi non strettamente finalizzati all'attività e/o al ciclo produttivo (condizionatori, ecc.) devono presentare la valutazione previsionale di impatto acustico precedentemente alla messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.
5. Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, le modifiche del legale rappresentante o altre analoghe

modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.

6. La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.

Art 8 - Valutazione previsionale di clima acustico

1. Sono tenuti a presentare al comune la relazione previsionale di clima acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con i contenuti di cui al fascicolo *ALLEGATI - Parte seconda: Modulistica - Allegato 4* del presente regolamento, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di cui dall'art. 8, comma 3, L. 447/1995 e di seguito riportati:
 - a) Scuole e asili nido;
 - b) Ospedali;
 - c) Case di cura e di riposo;
 - d) Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95 [e riportate all'Art 7 - Valutazione previsionale di impatto acustico, comma a), del presente regolamento] o insediamenti residenziali previsti in vicinanza di: attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o agroindustriale ove siano installati impianti rumorosi; artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione; strutture di vendita (ipermercati, supermercati), centri commerciali e direzionali; parcheggi con capienza superiore a 200 posti auto, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere; cave; impianti di lavorazione inerti.

Art 9 - Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di concessione edilizia

1. Qualora la relazione previsionale di clima acustico per insediamenti delle tipologie cui all'Art 7 - Valutazione previsionale di impatto acustico, prossimi a infrastrutture stradali o ferroviarie, esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per le infrastrutture stradali o ferroviarie stabiliti dalla zonizzazione

acustica del comune, ai sensi del D.P.R. 459/98 e del D.P.R. 142/2004, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.

2. In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R.142/2004, sono a carico del titolare della concessione edilizia (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. 142/2004.
3. In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R.142/2004 sono a carico del titolare della concessione edilizia (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

TITOLO IV - LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO - PUBBLICI ESERCIZI

Art 10 - Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzane e si pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi

1. Le attività in oggetto, che non possono essere considerate temporanee per frequenza di eventi e periodo di apertura, sono soggette all'applicazione del DPCM 16 aprile 1999 n. 215. E' obbligo del gestore produrre la documentazione richiesta in base alla tipologia di impianto utilizzato.
2. Le attività di cui al punto 1 sono soggette al rispetto dei limiti della normativa ambientale e non possono usufruire dello strumento della deroga relativamente ai limiti di emissione, immissione e differenziali di immissione: devono altresì produrre la documentazione richiesta alle attività di cui al TITOLO III - ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI.

TITOLO V - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art 11 - Disciplina

1. Non sono soggette ad autorizzazione le feste religiose e patronali, nonché i comizi elettorali e le manifestazioni di beneficenza.
2. Le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal PCCA e i valori limite differenziali di cui all'Art 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore e riportati nel fascicolo *ALLEGATI - Parte prima: limiti*.
3. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.
4. Presso l'ufficio tecnico del comune è tenuto apposito registro delle deroghe rilasciate per le attività temporanee rumorose.
5. La violazione delle condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art 23 - Sanzioni e i provvedimenti di cui all'Art 24 - Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico.
6. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art 12 - Deroghe semplificate - Allegati parte seconda modulistica - Allegato 1

1. L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nel rispetto delle condizioni (orari, durata, limiti acustici, ubicazione, ecc.) indicate ai seguenti Art 12.1 - Cantieri edili, stradali e assimilabili, Art 12.2 - Manifestazioni a carattere temporaneo nelle aree previste dal PCCA e Art 12.3 - Manifestazioni a carattere temporaneo al di fuori delle aree previste dal PCCA, necessita di autorizzazione in deroga. In questi casi può essere richiesta una autorizzazione in deroga semplificata che deve essere trasmessa all'ufficio tecnico comunale con le modalità e le tempistiche ivi indicate.

Art 12.1 - Cantieri edili, stradali e assimilabili

1. Prescrizioni di carattere generale relative all'attività cantieristica

- a) In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili.
- b) Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
- c) Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

2. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

- a) L'esercizio delle attività cantieristiche che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dal PCCA e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, è consentito previo ottenimento di autorizzazione in deroga. La richiesta di deroga con procedura semplificata deve essere allegata alla documentazione necessaria all'ottenimento del titolo abilitativo previsto.
 - Ubicazione: l'attività in deroga ai limiti acustici non si svolge in prossimità di scuole e/o di altri ricettori sensibili previsti dal PCCA; è tuttavia possibile lo svolgimento delle attività in prossimità di scuole, ma al di fuori dell'orario scolastico.
 - Durata dei lavori: massimo **90 giorni lavorativi**.
 - Giorni: tutti i giorni feriali, escluso il sabato, salvo casi specifici.
 - Orari: l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e assimilati al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19:00 salvo ulteriori prescrizioni specificate nell'autorizzazione in deroga.
 - Limiti acustici assoluti: è concessa la deroga ai valori limite assoluti.
 - Limiti acustici differenziali: è concessa la deroga ai valori limite differenziali.

3. Emergenze

- a) Ai soggetti che attivano attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli

adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al comando di polizia municipale e all'ufficio tecnico comunale del comune di Carzano.

Art 12.2 - Manifestazioni a carattere temporaneo nelle aree previste dal PCCA

1. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

a) Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, all'interno delle aree specificamente previste dal PCCA ed evidenziate nella relativa cartografia, e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso PCCA e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al comune di Carzano almeno **15 giorni** prima dell'inizio dell'attività rumorosa:

- Durata: massima 5 giorni per singola manifestazione;
- Orari: Il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici, è consentito con orari specificati nella deroga concessa;
- Limiti acustici assoluti: è concessa deroga ai valori limite assoluti;
- Limiti acustici differenziali: è concessa deroga ai valori limite differenziali;
- Limiti non superabili: il comune adotta la Deliberazione della Giunta provinciale 1332 del 3 agosto 2015.

Art 12.3 - Manifestazioni a carattere temporaneo al di fuori delle aree previste dal PCCA

1. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

a) L'esercizio di tali attività in aree diverse da quelle specificamente previste dal P.C.C.A., e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al comune di Carzano almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa se rispetta le condizioni di seguito elencate

- Durata: massima **3 giorni**;
- Ubicazione: l'attività in deroga ai limiti acustici non si svolge in prossimità di scuole e/o di altri ricettori sensibili previsti dal PCCA, oppure si svolge in prossimità di scuole, ma al di fuori dell'orario scolastico;
- Orari: Il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici, è consentito con orari specificati nella deroga concessa;

- Limiti acustici assoluti: è concessa la deroga ai valori limite assoluti;
- Limiti acustici differenziali: è concessa la deroga ai valori limite differenziali;
- Ai sensi della Deliberazione della Giunta provinciale 1332 del 3 agosto 2015 si ritiene ammissibile per il singolo esercizio pubblico l'autorizzazione di un numero massimo di 20 (venti) manifestazioni in ragione annua, indipendentemente dalla circostanza che siano svolte all'aperto o al chiuso;

Art 13 - Autorizzazioni in deroga ordinaria per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'Art 12 del regolamento - Allegati parte seconda modulistica - Allegato 2

1. Qualora il legale rappresentante di attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare le condizioni indicate all'Art 12 - Deroghe semplificate del presente regolamento relativamente a durata, orari, limiti acustici, ubicazione dell'attività, giorni consentiti, egli dovrà indirizzare al comune Carzano specifica domanda di autorizzazione in deroga, almeno **30 giorni** prima dell'inizio dell'attività. La domanda dovrà essere corredata da documentazione di impatto acustico, redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica.
2. Il comune, valutati i motivi della domanda e la documentazione di impatto acustico di cui al comma precedente, può autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza, all'orario stabiliti nell' *Art 12 - Deroghe semplificate* prescrivendo il rispetto di specifici valori limite assoluti, differenziali, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo.
3. È facoltà dell'amministrazione comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.
4. Limiti non superabili: per quanto concerne le manifestazioni il comune adotta la Deliberazione della Giunta provinciale 1332 del 3 agosto 2015 in modo che: "siano fissate le limitazioni tecniche ed organizzative ritenute utili per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo prevedendo altresì che il volume, qualora all'aperto, non superi il livello di 75 dB(A) di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (LAeq) - riferito al tempo di misura di 2 minuti misurato frontalmente alla sorgente di rumore alla distanza di 2 metri - per le manifestazioni svolte all'interno dei centri abitati, o di 85 dB(A) per quelle svolte all'esterno di tali centri; in alternativa che, qualora più favorevole all'emittente, il volume non superi il livello di 60 dB(A) misurato in facciata ai ricettori esposti al rumore"; per quanto concerne i cantieri edili o stradali il

comune, presa visione della documentazione di impatto acustico di cantiere, autorizza le attività richiedendo se necessario opportune prescrizioni in termini di orari o livelli sonori non superabili.

TITOLO VI - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art 14 - Allarmi acustici

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 m e l'impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora a un massimo di 5 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.
 - b) Congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dall'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli ecc.), in corrispondenza della porta d'accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
 - c) I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art 15 - Sirene di segnalazione turni di lavoro

1. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.
2. Le segnalazioni di cui sopra devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata. Il comune può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

Art 16 - Campane per cerimonie religiose

1. Fatte salve particolari deroghe concesse dal comune, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso per un periodo continuativo non superiore a 10 minuti.

Art 17 - Attrezzature da giardino

1. L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito:
 - nei giorni feriali dalle 08:00 alle 19:00;
 - nei giorni festivi e al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
2. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
3. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

Art 18 - Razzi e fuochi d'artificio

1. A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:
 - Sagre paesane;
 - Particolari ricorrenze.

Art 19 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I e II individuate nel PCCA.

Art 20 - Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti

1. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Art 21 - Altre attività rumorose

1. L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto dalle ore 08:00 alle ore 21:00.

TITOLO VII - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Art 22 - Attività di controllo

1. L'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'amministrazione comunale, che si può avvalere del supporto tecnico dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente.
2. In qualsiasi momento, l'amministrazione comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo, di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.
3. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art 23 - Sanzioni e l'adozione dei provvedimenti di cui all'Art 24 - Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico.

Art 23 - Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, in particolare:
 - dall'art. 9 comma 1 ed art. 10 commi 1,2,3,4 della L. 447/95 e s.m.i.;
 - Codice Penale, art. 659;
 - L. 689/91;
 - Art 7bis T.U.EE.LL. n. 267/2000.
2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P.

Art 24 - Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

1. Sulla base degli accertamenti di cui all'Art 22 - Attività di controllo, l'amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal PCCA e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà a emanare i provvedimenti consequenziali.

2. Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire all'ufficio tecnico comunale idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.
3. Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'amministrazione comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:
 - L'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
 - La sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
 - La sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.
4. Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'Art 22 - Attività di controllo, comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'amministrazione comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal PCCA e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.
5. I provvedimenti di cui al precedente comma 4 potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
6. È fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili e urgenti.

